



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF018

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE ASD – NOVITÀ DAL 2019
RIFERIMENTI	VIDEOFORUM 15/01/2019; ART. 10 D.L.119/2018; L. 16.12.1991 n. 398
CIRCOLARE DEL	30/01/2019

Sintesi: le associazioni/società sportive dilettantistiche, che:

- hanno optato per il regime di cui alla legge 398/1991
- non hanno superato la soglia di ricavi di €. 65.000 nel periodo precedente

sono esonerate dall'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i proventi commerciali conseguiti.

Nel caso in cui la soglia di €. 65.000 sia superata, la fattura elettronica va emessa dal cliente soggetto Iva per conto dell'associazione.

L'agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum tenuto con il CNDCEC il 15.1.2019 ha chiarito che le Asd possono comunque decidere di emettere loro le fatture elettroniche.

Anche le associazioni (o le società) sportive dilettantistiche devono tenere conto delle novità recentemente entrate in vigore sulla **fatturazione elettronica**, sia per quanto riguarda:

- fatture ricevute dai fornitori
- fatture emesse nei confronti dei clienti.

La Legge 136/2018 di conversione del D.L. 119/2018 all'articolo 10 ha previsto **l'esonero dalla fatturazione elettronica** per le associazioni che:

- hanno aderito al **regime forfettario della legge 398/1991**;
- hanno conseguito proventi derivanti dall'attività commerciale nel periodo precedente per un ammontare **inferiore ad € 65.000**.

All'ultimo periodo dell'art.10, comma 01, il legislatore dispone, inoltre, che

- i soggetti che hanno realizzato **più di € 65.000,00 di proventi "commerciali"**;
- **"assicurano"** che la fattura sia **emessa per loro conto dal cliente** soggetto passivo Iva.



VIDEOFORUM 15/01/2019: nel corso del recente incontro organizzato dal CNDCEC, i funzionari dell'Agenzia hanno chiarito che:

- ✓ indipendentemente dai proventi realizzati nell'anno precedente (superiori o inferiori a €. 65.000)
- ✓ l'associazione (o la SSD) **può procedere ad emettere fattura elettronica** (relativamente ai proventi dell'attività commerciale).

In sostanza **è salva la facoltà di emissione autonoma della fattura elettronica**.

Alla luce di quanto sopraindicato si vengono a determinare le seguenti 4 fattispecie:

ASSOCIAZIONE			
SVOLGE SOLO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	SVOLGE ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALE		
	NON IN L. 398/91	IN REGIME L. 398/91	
NO Fatturazione elettronica	SI Fatturazione elettronica	Proventi < 65.000	Proventi > 65.000
		NO Fatturazione elettronica	SI Fatturazione elettronica

ASSOCIAZIONE CHE SVOLGE SOLO ATTIVITA' ISTITUZIONALE

L'associazione sportiva dilettantistica che svolge esclusivamente attività istituzionale

- ➔ non è un soggetto passivo Iva
- ➔ quindi, opera al pari dei consumatori finali.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

In sostanza, la F.E. **potrà riguardare le sole fatture passive**, ed avverrà con indicazione:

- ✓ del codice fiscale (non di una P.Iva)
- ✓ del CodiceDestinatario "convenzionale "0000000".

In questo modo la **F.E. ricevuta**:

- sarà l'unico **documento fiscalmente rilevante**
- sarà messa a disposizione dell'associazione in un'area del sito dell'Agenzia entrate, costituita dal "Cassetto fiscale" al quale la ASD potrà accedere se avrà effettuato all'Agenzia Entrate la richiesta di accesso (servizio al momento non ancora attivo)
- sarà **obbligata alla conservazione sostitutiva** (anche tramite apposita convenzione con l'SDI).



N.B.: in ogni caso il l'associazione potrà **continuare ad utilizzare** e cioè

- ✓ a conservare
- ✓ a numerare progressivamente in ordine di arrivo (obbligo previsto dalla L. 398/91, non soppresso dall'art. 13 DL 119/2018)

le **fatture cartacee** che saranno comunque consegnate nonostante l'emissione del formato Xml.

In tal caso sul "consumatore finale" ASD non graverà alcun obbligo di conservazione sostitutiva.

ASSOCIAZIONE CON ATTIVITA' COMMERCIALE NON IN REGIME L. 398/91

Le associazioni sportive dilettantistiche si caratterizzano come enti "non commerciali" ma oltre che le attività istituzionali possono svolgere anche **attività c.d. "commerciali"** che sono soggette all'applicazione dell'Iva.

Per le associazioni che

- non hanno optato per il regime forfetario ex L. 398/91
- l'Iva si applica con le modalità ordinarie
- e per questo la fatturazione dovrà seguire le nuove regole della "fatturazione elettronica".

ATTIVITÀ COMMERCIALI	
Fatture emesse	Fatture ricevute
<ul style="list-style-type: none"> ▪ creazione della fattura in formato XML ▪ invio attraverso il sistema d'interscambio 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ fatture elettroniche con indicazione della partita IVA dell'associazione sportiva ▪ le fatture sono recapitate attraverso il canale indicato nel "Servizio di registrazione" in base alla compilazione dei campi "Codice Destinatario" e "PEC Destinatario" del file fattura.



N.B.: quando l'associazione sportiva effettua operazioni legate all'attività **istituzionale** è considerata un consumatore finale e pertanto, a tal fine, valgono le considerazioni effettuate nel precedente paragrafo

ASSOCIAZIONE CON ATTIVITA' COMMERCIALE IN REGIME L. 398/91

Come noto le associazioni sportive dilettantistiche per i proventi commerciali possono usufruire di un regime fiscale agevolato disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, successivamente integrata e modificata.

REGIME FORFETARIO EX L. 398/91	
Semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva	<ul style="list-style-type: none"> ▪ determinazione forfetaria del reddito (sulla base di un coefficiente di redditività) ▪ sistema forfetario di determinazione dell'Iva ▪ esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro cespiti) ▪ esonero dalla redazione dell'inventario e del bilancio ▪ esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione

CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Per tale regime agevolato la Legge 136/2018 di conversione del D.L. 119/2018 all'articolo 10 ha previsto **l'esonero dalla fatturazione elettronica** qualora i proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali non superino € 65.000;



Nota: quanto sopraindicato vale solo per solo per quanto riguarda le fatture emesse; le fatture ricevute dall'ente continuano a seguire la disciplina generale, descritta nel precedente paragrafo.

ASSOCIAZIONE EX L. 398/91 CON PROVENTI COMMERCIALI ≤ € 65.000

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di cui alla Legge n. 398/91 e nel periodo di imposta precedente hanno conseguito proventi **non superiori ad € 65.000**;

- sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura elettronica;
- possono continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo.



N.B.: i funzionari dell'Agenzia, nel corso del citato Videoforum, hanno chiarito che

- ➔ indipendentemente dai proventi realizzati nell'anno precedente (superiori o inferiori a € 65.000)
- ➔ la ASD (o SSD) **può (facoltà) comunque procedere ad emettere fattura elettronica** (relativamente ai proventi dell'attività commerciale).

ASSOCIAZIONE EX L. 398/91 CON PROVENTI COMMERCIALI > € 65.000

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di cui alla Legge n. 398/91 e nel periodo di imposta precedente hanno conseguito proventi **superiori ad € 65.000**;

- devono assicurarsi che la **fattura elettronica sia emessa per loro conto dal cessionario/committente** soggetto passivo Iva;
- per facoltà, possono in alternativa emettere direttamente la fattura elettronica.

La fattispecie della fattura emessa "in nome e per conto" del fornitore è stata spesso adottata, anche in passato, in determinate fattispecie (es: case mandanti per gli agenti, ecc.).

Per la fatturazione elettronica il Provv. 30/04/2018 prevede

- un **blocco specifico**
- per l'evidenziazione che la fattura viene concretamente emessa (e inviata all'SDI) da un **soggetto terzo**:
 - ✓ p.to 1.6 se detto terzo è il cliente nell'operazione, o il punto 1.5, in caso contrario;
 - ✓ p.ti. 1.2 (fornitore) ed 1.4 (cliente) rimangono invariati.

Numerazione delle fatture "emesse":

- in generale sarà possibile adottare un **registro sezionale delle fatture emesse da terzi** (v. FAQ relativa alle cooperative agricole)
- nel caso in cui ciò avvenga in modo generalizzato, come nel caso degli enti in L. 398, si dovrebbe pensare di avere un **registro sezionale per ciascun cliente**. A questo punto appare evidente che non si potrà adottare il criterio dei sezionali, ma si dovrà comunicare a ciascun cliente la numerazione che dovrà indicare nella fattura emessa per conto dell'ente.

Esempio

Supponendo di dover emettere le prime 10 fatture nei confronti di 10 Ced, l'associazione:

- dovrà comunicare la numerazione che ciascuno di questi dovrà adottare (al primo cede indicherà il numero 1, al secondo cede indicherà di adottare il numero 2, e così via)
- procedendo successivamente all'invio dell'xml.

A questo punto l'Associazione potrà verificare la corretta numerazione utilizzata tramite accesso al portale Fatture e corrispettivi.